

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice Claudia Dal Martello, all'esito della camera di consiglio ad ore 17,05, ha pronunciato mediante lettura ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. OMISSIS promossa da:

MUTUATARIO

- attore -

Contro

BANCA

- convenuto -

CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo; ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. *per relationem* (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del D.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati; osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le *quaestiones* sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;

che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'*error in procedendo*), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante; richiamato il contenuto assertivo della citazione e quello impeditivo/modificativo/estintivo della comparsa di risposta; richiamato il contenuto delle ordinanze istruttorie emesse in corso di causa; rilevato che parte attrice ha rinunciato agli atti e che parte convenuta non ha accettato tale rinuncia, sì che è necessario pronunciarsi comunque nel merito della controversia; ritenuto che le pretese attoree si siano rivelate infondate alla luce accertamenti tecnici svolti (CTU dott. OMISSIS, cui si rimanda *per relationem*), che non hanno rilevato in ordine al contratto di mutuo in esame il superamento del tasso soglia (sia quanto ad interessi corrispettivi, sia quanto ad interessi di mora), né in termini di pattuizione né nel corso del rapporto, né hanno rilevato l'eventuale illegittima applicazione di anatocismo;

Sentenza Tribunale di Verona Dott.ssa Claudia Del Martello n. 3150 del 24 novembre 2016

ritenuto di ribadire la correttezza dei criteri posti a base del quesito posto al CTU, giacché, quanto alla determinazione del tasso soglia:

- Non si ritiene ammissibile la sommatoria degli interessi corrispettivi/compensativi agli interessi di mora, e ciò per la differenza ontologica degli stessi, poiché i primi attengono alla fase “fisiologica” del rapporto, mentre i secondi – di natura sanzionatoria – unicamente alla fase, eventuale, patologica del rapporto, sì che solo i primi rientrano nel novero delle voci “remunerative” del credito, di cui all’art. 644, co. 4 c.p.c., legate alla sua erogazione;

- Per analoghe argomentazioni non si ritiene inseribile tra i parametri da considerare a tal fine l’eventuale penale per l’anticipata estinzione del mutuo (clausola la cui nullità è stata sancita dal c.d. Decreto Bersani, entrato in vigore ben dopo la stipula del mutuo in esame), trattandosi anche in questo caso di voce di applicazione del tutto eventuale, che non costituisce, sul piano “ontologico”, una componente “remunerativa del credito”, bensì una sorta di “multa poenentialis” ex art. 1373 c.c., ossia il corrispettivo per l’esercizio del pattuito diritto di recesso del cliente;

Considerato, quanto alla contestazione relativa all’applicazione illegittima dell’anatocismo il piano di ammortamento “alla francese”, così come previsto ed adottato nel mutuo in contestazione, esclude la possibilità dello stesso, in quanto ciascuna rata è composta di una quota di capitale (via via crescente) ed una quota di interessi (via via decrescente), senza che gli interessi siano applicati, a loro volta, su interessi (si rimanda sul punto alla CTU);

Osservato, ancora, quanto alla contestazione inerente la mancata previsione dell’ISC, che l’obbligo di inserimento nelle clausole contrattuali è successivo alla stipula del mutuo (la delibera CICR 4 marzo 2003 è entrata in vigore l’1 ottobre 2003, mentre il contratto è del 29 settembre 2003), sì che ciò non può avere alcuna conseguenza sul rapporto in esame;

Considerato, quanto alle spese di lite, che le stesse seguono la soccombenza e che, quindi, vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri vigenti (D.M. 55/2014) tenendo conto dell’intervenuta rinuncia agli atti da parte attrice, che ha consentito anche la definizione del giudizio in forma semplificata (e quindi valori medi per ogni fase, tranne che per la fase decisoria liquidata secondo i valori minimi), tenendo conto del valore della domanda (euro 40.887,71);

Rilevato, quanto all’istanza di condanna di parte convenuta al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, in ragione dell’asserita mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione (art. 8 co. 8 bis D.lvo 28/2010, che dal 8 di parte attrice risulta la presenza avanti all’organismo di conciliazione dell’avv. OMISSIS in rappresentanza della convenuta;

Ritenuto di non aderire all’orientamento giurisprudenziale di merito, secondo cui la manifestazione di volontà del chiamato di non procedere nello svolgimento della mediazione è sufficiente a far applicare la sanzione sopra menzionata, poiché:

- si reputa che la norma, di natura sanzionatoria, vada intesa in senso stretto, laddove per “mancata partecipazione senza giustificato motivo” debba intendersi il totale disinteresse alla procedura di mediazione (disinteresse palesato, ad esempio, nel non comparire o nel non comunicare anticipatamente la propria intenzione di non comparire per il prosieguo della procedura), sì che nel caso di specie una partecipazione, intesa quale presa cognizione delle avverse pretese vi è stata, sia pure per comunicare l’intendimento di non procedere oltre;

Sentenza Tribunale di Verona Dott.ssa Claudia Del Martello n. 3150 del 24 novembre 2016

- anche in un'ottica di contenimento delle spese di mediazione la parte è libera di valutare l'opportunità o meno di procedere oltre nel tentativo di mediazione;

- nel caso di specie, inoltre, anche l'esito del giudizio rende giustificato il rifiuto di procedere nella mediazione di parte convenuta; ritenuto, ancora, che non sussistano gli estremi per la condanna ex art. 96 c.p.c., chiesta da parte convenuta, posto che – a prescindere dall'esito del presente giudizio – oggetto del contendere sono plurime tematiche, che, ancor oggi, vengono affrontate e decise in modo non uniforme dalla giurisprudenza di merito, sì da escludere la temerarietà della lite; considerato che le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, vanno definitivamente poste a carico di parte attrice;

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- rigetta le domande tutte formulate da parte attrice;

- condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in euro 5.871,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre CPA ed IVA se dovuta;

- pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, a carico di parte attrice.

Verona, 24 novembre 2016

**Il Giudice
Dott. Claudia Dal Martello**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*